

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 14 DICEMBRE 2016

Il giorno 14 dicembre 2016, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

1. Quesito delle Regioni riguardante i fondi UE;
2. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato;
3. Proposta di modifica principio applicato CEP riguardante i beni demaniali e culturali nello stato patrimoniale;
4. Proposta FAQ e esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio per il tesoriere (allegato 8);
5. Aggiornamento matrice di transizione del piano dei conti integrato 2017;
6. Proposta Regioni integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio.

Presenze:

MEF -RGS		
Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Massimo Anzalone	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio Io Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	assente
M.Interno	Francesco Zito	assente
M.Interno	Michele Scognamiglio	

M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	assente
CNDC	Luciano Fazzi	assente
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

1. Quesito delle Regioni - Gestione delle risorse per programmi comunitari in partita di giro

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 4 agosto 2016 sono state apportate integrazioni al paragrafo I "servizi per conto terzi e partite di giro" del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, con riferimento alla gestione dei fondi UE.

In particolare viene previsto che *“le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. È infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitari” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale”*.

Sono quindi da considerarsi svolte in assenza di discrezionalità le attività e connessi flussi finanziari (escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica) relative agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea gestiti dalle Regioni titolari dei programmi (nel cui ambito sono costituiti l’autorità di gestione e l’autorità di certificazione) per le quali le medesime non siano beneficiari finali degli interventi.

Per quanto sopra riportato, con l’unica eccezione delle risorse gestite direttamente (assistenza tecnica) ovvero per le quali le medesime regioni sono beneficiarie finali degli interventi (anche in qualità di capofila - lead partner - nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”) che vanno quindi contabilizzate nei pertinenti titoli delle entrate e spese finali, tutte le altre risorse relative alle gestione dei fondi Ue, cofinanziamento statale incluso, vanno contabilizzate e gestite nell’ambito delle partite di giro e con le regole di contabilizzazione previste dall’allegato 4/2 per tale tipologia di entrata e di spesa con particolare riferimento al pareggio di competenza nella gestione degli accertamenti e degli impegni e della non applicabilità dell’istituto della competenza finanziaria potenziata. Tale tipologia di contabilizzazione farà quindi riferimento, a titolo esemplificativo, alle risorse destinate agli enti locali, alle imprese, ed agli altri organismi beneficiari finali come tali definiti dai regolamenti comunitari e dai programmi operativi.

Il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari dovrà essere stanziato nei pertinenti titoli delle spese finali e quindi ricondotto nell’ambito delle partite di giro attraverso il versamento delle relative somme nel dedicato capitolo di entrata delle partite di giro con contestuale assunzione dell’impegno nel corrispondente capitolo di spesa delle partite di giro medesime.

La Commissione e quindi anche i rappresentanti delle regioni, proponenti il quesito, approvano la seguente risposta:

Risposta:

La Commissione concorda che il quesito descrive correttamente le modalità applicative del principio contabile riguardante i fondi UE, condiviso dalla Commissione Aconet ed emanato dal decreto interministeriale PCM, Interni e MEF del 4 agosto 2016 ed avvia un esame approfondito delle attività richieste dalla prima applicazione del principio e degli effetti derivanti dalla riclassificazione tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, dei residui attivi e passivi e delle entrate e spese imputate agli esercizi 2017 e successivi, con particolare riferimento al principio dell’equivalenza tra accertamenti e impegni delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi.

Nel corso di tale approfondimento emergono perplessità in merito agli effetti derivanti dall’applicazione del principio sull’omogeneità dei bilanci, obiettivo primario del decreto. In particolare il principio prevede differenti modalità di registrazione per:

- le attività di individuazione dei beneficiari finali delle risorse UE, svolte dalle Regioni che ricevono le risorse come “Autorità di certificazione”, da contabilizzare le operazioni per conto terzi e le partite di giro;
- le attività di individuazione dei beneficiari finali delle risorse UE, svolte dalle Regioni che ricevono le risorse dalla Regione -“Autorità di certificazione”, da contabilizzare tra le spese finali.

Al riguardo, i rappresentanti delle Regioni riprendendo peraltro un esempio fatto dal rappresentante della Corte dei Conti, segnalano che, in entrambi i casi, le attività di individuazione dei beneficiari finali, sono poste in essere con lo stesso livello di discrezionalità, e che, conseguentemente, le spese dovrebbero essere registrate con le stesse modalità.

La Commissione condivide la necessità di approfondire tale vicenda, al fine di individuare con maggiore precisione i casi di assenza di discrezionalità, ma esprime preoccupazioni sui tempi e modalità di un eventuale intervento di modifica del principio contabile, considerato che nelle Regioni sono in corso i processi di riclassificazione dei propri bilanci, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

I rappresentanti delle Regioni, dopo alcune verifiche, anche telefoniche, dichiarano che le Regioni non hanno ancora effettuato la riclassificazione dei propri bilanci, chiedono la sospensione dell'applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per quanto riguarda la gestione dei fondi UE, di cui al decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 4 agosto 2016, al 1 gennaio 2018.

La Commissione, dopo ampia discussione, condivide la richiesta di sospensione di un anno del principio, necessaria per consentire ulteriori approfondimenti e garantire l'omogeneità dei bilanci, destinata ad essere oggetto del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. La sospensione è possibile, in quanto condivisa dalle Regioni che non hanno ancora dato applicazione al principio. La Commissione invita i rappresentanti delle Regioni a dare tempestiva comunicazione della sospensione a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A causa di improrogabili impegni istituzionali, il dottor Mangogna, dirigente dell'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato, invitato a partecipare alla in quanto esperto in materia di fondi UE, interviene quando il presente punto dell'ordine del giorno è stato discusso e chiuso, e assicura la propria collaborazione per il seguito dei lavori.

2. Aggiornamento matrice di transizione del piano dei conti integrato 2017

Viene presentato alla commissione l'aggiornamento della matrice di transizione adeguata alla versione del piano dei conti che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del DM 4 agosto 2016, entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. L'aggiornamento della matrice ha evidenziato la necessità di inserire ulteriori voci nei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti, che oggetto di esame della Commissione nelle prossime riunioni.

3. Proposta di modifica principio applicato CEP riguardante i beni demaniali e culturali nello stato patrimoniale

La Commissione prosegue l'esame della proposta di modifica del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale riguardante la rappresentazione dei beni demaniali e culturali nel Patrimonio netto dello Stato patrimoniale, integrata con un esempio, da inserire nell'allegato tecnico del principio, che rappresenti il caso in cui il fondo di dotazione positivo nel rendiconto 2016, diventa negativo nel rendiconto 2017 a seguito dell'entrata in vigore del principio.

La commissione condivide le seguenti proposte di modifica degli allegati al D.Lgs 118/2011, con decorrenza 1 gennaio 2017 (la prima applicazione riguarderà il rendiconto 2017):

- a) dello schema di stato patrimoniale, di cui all'allegato 10 al D.Lgs 118/2011 (le variazioni rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno
	A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione	
II	Riserve	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	
b	<i>da capitale</i>	
c	<i>da permessi di costruire</i>	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	
III	Risultato economico dell'esercizio	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	

b) dell'allegato 4/3 al Dlgs 118/2011, concernente il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. In particolare il paragrafo n. 6.3 che definisce le riserve, e il paragrafo n. 9.3. Le variazioni rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo.

6.3 Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che

rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017¹, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) *“riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”*, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) *“altre riserve indisponibili”*, costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Nella relazione sulla gestione del rendiconto 2016 è indicato il valore del fondo di dotazione al netto del valore dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali, al fine di anticipare gli

¹ La prima applicazione dell'aggiornamento è riferita all'esercizio 2017, in occasione del rendiconto 2017.

effetti dell'istituzione, a decorrere dal 2017, della voce del patrimonio netto riguardante "riserve indisponibili per beni demaniali e culturali".

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

PATRIMONIO NETTO

- 1) Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve.
- 2) Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.
- 3) Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

- c) Inserimento nell'allegato tecnico del Principio applicato della contabilità economico patrimoniale, del seguente esempio:

Esempio n. 13 – Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

E' importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per € 2.700.000.

Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 era compreso nel fondo di dotazione, di importo pari a € 1.875.000 inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017. Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000.

RENDICONTO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.000	100.000
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
	5	Avviamento	-	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	7	Diritti reali di godimento	-	-
	9	Altre	200.000	200.000
		Totale immobilizzazioni immateriali	300.000	300.000

		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	2.700.000	2.700.000
	1.1	Terreni	500.000	500.000
	1.2	Fabbricati	700.000	700.000
	1.3	Infrastrutture	500.000	500.000
	1.9	Altri beni demaniali	1.000.000	1.000.000
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.180.000	5.180.000
	2.1	Terreni	800.000	800.000
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.2	Fabbricati	2.000.000	2.000.000
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.3	Impianti e macchinari	700.000	700.000
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-
	2.5	Mezzi di trasporto	50.000	50.000
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.000	20.000
	2.7	Mobili e arredi	10.000	10.000
	2.8	Infrastrutture	1.000.000	1.000.000
	2.99	Altri beni materiali	600.000	600.000
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	800.000	800.000
		Totale immobilizzazioni materiali	8.680.000	8.680.000
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	500.000	500.000
	a	<i>imprese controllate</i>	500.000	500.000
	b	<i>imprese partecipate</i>	-	-
	c	<i>altri soggetti</i>	-	-
	2	Crediti verso	-	-
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
	d	<i>altri soggetti</i>	-	-
	3	Altri titoli	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	500.000	500.000
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.480.000	9.480.000
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<u>Rimanenze</u>	-	-
		Totale rimanenze	-	-
II		<u>Crediti (2)</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	200.000	200.000
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	200.000	200.000
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	600.000	600.000
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	600.000	600.000
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
	d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-
	3	Verso clienti ed utenti	-	-

	4	Altri Crediti	100.000	100.000
	a	<i>verso l'erario</i>	-	-
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	100.000	100.000
	c	<i>altri</i>	-	-
		Totale crediti	900.000	900.000
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1	Partecipazioni	-	-
	2	Altri titoli	-	-
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
	1	Conto di tesoreria	120.000	120.000
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	-
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	120.000	120.000
	2	Altri depositi bancari e postali	-	-
	3	Denaro e valori in cassa	-	-
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
		Totale disponibilità liquide	120.000	120.000
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.020.000	1.020.000
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	-	-
	2	Risconti attivi	-	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.500.000	10.500.000

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2017	2016
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	-825.000	1.875.000
II		Riserve	2.700.000	-
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
	b	<i>da capitale</i>	-	-
	c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.700.000	
	e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III		Risultato economico dell'esercizio	5.000	5.000
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.880.000	1.880.000

		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza		
2		Per imposte	5.000	5.000
3		Altri	-	-
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.000	5.000
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000	15.000
		TOTALE T.F.R. (C)	15.000	15.000
		D) DEBITI (1)		
1		Debiti da finanziamento	4.000.000	4.000.000
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	4.000.000	4.000.000
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2		Debiti verso fornitori	2.500.000	2.500.000
3		Acconti	-	-
4		Debiti per trasferimenti e contributi	1.100.000	1.100.000
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	800.000	800.000
	c	<i>imprese controllate</i>	300.000	300.000
	d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
	e	<i>altri soggetti</i>	-	-
5		Altri debiti	500.000	500.000
	a	<i>tributari</i>	-	-
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	300.000	300.000
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	200.000	200.000
	d	<i>altri</i>	-	-
		TOTALE DEBITI (D)	8.100.000	8.100.000
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	-	-
II		Risconti passivi	500.000	500.000
	1	Contributi agli investimenti	500.000	500.000
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	500.000	500.000
	b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
	2	Concessioni pluriennali	-	-
	3	Altri risconti passivi	-	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	500.000	500.000
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.500.000	10.500.000

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art.2447 c.c.).

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.

E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.

Considerato che l'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.

Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

- 1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

	2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali [2.700.000
--	---	---	---	-----------

- 2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del Fondo di dotazione:

	2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	2.700.000
--	--	---	---	-----------

	e per i beni culturali
--	------------------------

Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale:

	1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	a	1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere	300.000
	2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	300.000

S.P.

	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali 3.000.000	3.000.000

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si sterilizza nel conto economico l'ammortamento effettuato a valere del bene demaniale

	2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali	a	2.2.3.01.09.01.011 Fondo ammortamento di Infrastrutture stradali	90.000
	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	90.000

S.P.	
	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
1.2.2.01.01.01.001	indisponibili e
Infrastrutture demaniali	per i beni culturali
2.910.000	2.910.000

Alle ore 12,30, interviene il Presidente della Commissione dottor Bilardo per ringraziare i componenti della Commissione per il pregevole lavoro svolto e rappresentare l'ampio apprezzamento nei confronti della Commissione Arconet riscontrato anche in altre sedi.

Comunica che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali inizierà a breve i lavori in reciproco accordo con la Commissione Arconet.

Propone infine l'istituzione di un gruppo di lavoro, nell'ambito della Commissione Arconet, dedicato alle problematiche degli enti locali di piccole dimensioni, al quale sarà inviato a partecipare l'ARDEL.

Il dottor Bilardo prima di salutare augura ai componenti e alle loro famiglie serene festività.

4. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato

La Commissione continua l'esame della proposta di modifica del principio contabile applicato del bilancio consolidato, in particolare in merito all'irrilevanza.

Al riguardo, su proposta dei rappresentanti del Ministero dell'Interno, è individuata in 3.000 abitanti, la popolazione di riferimento dei comuni per i quali prevedere una percentuale di irrilevanza pari al 5%, per poi procedere, su proposta del rappresentante della Corte dei conti, a non ritenere necessario prevedere una percentuale di irrilevanza differenziata, per i comuni di piccole dimensioni.

La Commissione procede poi alla definizione di irrilevanza globale, considerando le due seguenti proposte alternative:

Ipotesi 1

“Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento”.

Ipotesi 2

“La verifica della percentuale di irrilevanza complessiva è effettuata con riferimento ai bilanci degli enti e delle società irrilevanti classificati secondo le missioni di bilancio. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti appartenenti alla medesima missione di bilancio, non deve superare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria complessiva della capogruppo. Se le sommatorie riferite a ciascuna missione presentano un valore pari o superiore

al 3 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuna missione”.

La Commissione ritiene opportuno adottare la prima alternativa.

5. Proposta FAQ ed esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio per il tesoriere (allegato 8)

Considerata l'assenza del rappresentante ABI, proponente, la Commissione decide di rinviare l'esame della proposta di faq e il relativo esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio per il tesoriere.

6. Proposta REGIONI integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio

La Provincia autonoma di Trento propone di modificare l'allegato 4/2 nei termini seguenti:

Al punto 5.1 dopo il V comma è aggiunto il seguente.

“Nel caso di atto gestionale assunto a seguito di un provvedimento amministrativo di avvio della spesa che prenota i fondi nelle scritture contabili e ne attesta la copertura finanziaria si applica la procedura di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 solo qualora l'ordinazione di spesa sia eccedente rispetto alla prenotazione o non sia impegnata nell'esercizio in cui è stata perfezionata.”

MOTIVAZIONE

La Provincia autonoma di Trento svolge, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, un'importante attività di governo e presidio del territorio. Tali attività si riferiscono in particolare a lavori di difesa del territorio, di tutela, valorizzazione e recupero ambientale, di manutenzione della rete di viabilità, delle piste ciclabili, nonché della manutenzione e gestione delle acque pubbliche. Gli interventi sul territorio, data la peculiarità del Trentino, terra di montagna orograficamente complessa, devono essere mirati e tempestivi. Ciò richiede flessibilità da un lato nella gestione dell'intervento -la scelta è stata quella di suddividere il territorio a affidarne la gestione a squadre operative dislocate nei vari settori- dall'altro nella gestione amministrativa degli atti a supporto degli interventi medesimi – la scelta è stata quella di decentrare il processo di spesa attraverso l'individuazione di centri di costo e responsabilità, raggiungendo quindi livelli elevati di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa-.

A tal proposito sia la legge provinciale 23/1990 che la 26/1993 prevedono l'istituto delle spese in economia, realizzate attraverso procedure semplificate di spesa, poste in capo ai singoli dirigenti ed avviate con un provvedimento amministrativo che, fino al 2015 (ante armonizzazione), disponeva l'impegno di spesa delle risorse finalizzate agli interventi, a fronte di una perizia cumulativa o di programma di spesa. Nel rispetto di tale provvedimento di impegno venivano disposti gli ordinativi di spesa. Il sistema garantiva da un lato flessibilità ed efficienza e dall'altro la copertura finanziaria delle spese sostenute.

Con l'entrata in vigore del d. lgs. n 118/2011 a partire dal 1/1/2016, il sistema precedente è stato scardinato: con il provvedimento di spesa (perizia cumulativa o programma di spesa) sopra indicato non è più possibile assumere l'impegno ma solo una prenotazione di spesa.

Per ottemperare alla disposizione statale e al fine di non aggravare ulteriormente il procedimento di spesa, nella legge provinciale di contabilità è stata introdotta la seguente disposizione (art. 56 comma 2):

2. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale la struttura competente della spesa registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità dell'assunzione dell'impegno.

Per quanto sopra esposto, in alcuni casi, è fisiologico che la registrazione contabile dell'impegno avvenga non contestualmente al perfezionamento dell'obbligazione giuridica (ordine della merce), ma con uno sfasamento temporale di qualche giorno (determinato dal fatto che l'ordine è disposto dagli operativi che sono sui cantieri nel territorio e la registrazione dell'impegno è centralizzata)

Pertanto l'esistenza di una prenotazione fondi, che blocca le risorse finanziarie e le finalizza agli interventi individuati nel provvedimento, consente alla Provincia di escludere di fatto la formazione di debiti fuori bilancio.

I debiti fuori bilancio si possono generare solo nei seguenti casi:

- in presenza di ordinazioni di spesa in misura superiore alla prenotazione fondi;
- qualora a chiusura dell'esercizio la spesa prenotata e ordinata non sia anche impegnata.

In tali casi la Provincia provvederà al loro riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011.

La Commissione esaminata la proposta condivide la seguente risposta:

Il debito fuori bilancio si presenta nei casi in cui nasce un'obbligazione giuridica verso terzi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

L'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 definisce come segue il procedimento di spesa delle Regioni e Province autonome *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2”*.

La proposta in esame prevede un procedimento contabile di spesa alternativo, che consente la registrazione dell'impegno entro l'esercizio se la spesa è stata prenotata con relativa attestazione di regolarità finanziaria. In presenza di tale procedimento non si formano debiti fuori bilancio.

Non è possibile attraverso una modifica dei principi contabili derogare a quanto previsto dalla legge che richiede la registrazione dell'impegno *“quando l'obbligazione è perfezionata”*.

La norma non indica con precisione entro quanto tempo dopo il perfezionamento dell'obbligazione deve essere registrato l'impegno, ma è evidente che devono essere brevi. Non è pertanto possibile prevedere un principio che consenta la registrazione dell'impegno entro la fine dell'anno.

Al riguardo si richiamano le norme che evidenziano la necessità di tempestive registrazioni contabili, anche al fine di non favorire il ritardo dei pagamenti.

Art. 56, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011

7. *Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa, comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.*
8. *L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate **entro 10 giorni nel registro delle fatture** ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.*

Decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 231, articolo 4, comma 2:

“il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) *trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*
- b) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*
- c) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*
- d) *trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.*

Tali termini sono “raddoppiati:

- a) *per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;*
- b) *per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” (articolo 4, comma 5).*

Inoltre, “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto” (articolo 4, comma 4).

La Commissione decide di riunirsi il 18 gennaio 2017.

La riunione si chiude alle ore 14,00